




01.13.06/94/2012



10:28 23 GEN 2013 A02000 000064

**Corte dei conti**  
**Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino

**CORTE DEI CONTI**



0000363-11/01/2013-SCPIE-T95-P


Al Sig. Sindaco  
Comune di Romagnano Sesia  
Piazza Libert , 11  
28078 ROMAGNANO SESIA - NO

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie Locali  
presso Consiglio regionale  
Via Alfieri n. 15  
10123 TORINO

**Oggetto:** Comune di Romagnano Sesia (NO) - richiesta di parere n. 7812 del 12/11/2012 trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 42088 del 13/11/2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n. 3/2013/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 9 gennaio 2013.

Il Funzionario preposto  
Dott. Federico Sola



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Dellibera n. 3 /2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 9 gennaio 2013 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Romagnano Sesia** (NO), in data 12 novembre 2012, e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 16 novembre 2012, recante un quesito in materia di contabilità pubblica avente ad oggetto una questione inerente all'utilizzo delle risorse finanziarie nell'ambito della contrattazione integrativa;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di **Romagnano Sesia** ha inoltrato alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, un quesito inerente alla possibilità di procedere al "*pagamento delle economie realizzate nell'applicazione della procedura delle indennità di risultato nei confronti dei Dipendenti Comunali*".

Al fine di definire compiutamente l'oggetto del quesito, il richiedente ha messo in luce che:

- il Nucleo di Valutazione del Comune di Romagnano Sesia ha predisposto una proposta di sistema di valutazione che è stata adottata dalla Giunta comunale con delibera n. 7 del 7 marzo 2011;

- a seguito delle trattative intercorse con il Sindacato e la R.S.U., la Giunta comunale ha approvato la proposta di valutazione con delibera n. 52, in data 23 maggio 2011, senza fornire alcuna indicazione in merito all'utilizzo delle economie;

- con delibera n. 102, in data 29 dicembre 2011, la Giunta comunale ha "*autorizzato il Fondo di produttività 2011, indicando le somme per "Produttività - Indennità di Risultato", in base alla Contrattazione Collettiva Decentrata riferita al Contratto Integrativo Decentrato 2011, pagate nell'anno 2012*".

Svolta questa premessa, il Sindaco del Comune di **Romagnano Sesia** ha formulato alla Sezione il quesito nei termini che seguono: "*L'Ente è dell'avviso di non poter procedere legittimamente all'erogazione al personale dipendente della somma di euro 2.500,00 in quanto trattasi di residuo delle indennità di risultato anno 2011 derivante dalla valutazione inferiore al massimo (cioè il 95% così come indicato nel sistema*

*di valutazione approvato) delle performance dei singoli Dipendenti e quindi intende, per tale motivo, considerare detta somma economia di bilancio".*

Considerato in

## **DIRITTO**

### **Ammissibilità della richiesta**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte<sup>1</sup>.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente.

Il quesito in esame proviene dal Comune di **Romagnano Sesia**, risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi

---

<sup>1</sup> Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in [http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle/404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_autonomie/2006/delibera\\_5\\_aut\\_2006.pdf&%5d](http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle/404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d)

riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio<sup>2</sup>.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Nel caso di specie, il richiedente non ha formulato un quesito specifico ed astratto riferito all'interpretazione di disposizioni attinenti alla contabilità pubblica ma ha sottoposto alla Sezione le conclusioni che l'Amministrazione intende assumere in relazione ad un procedimento amministrativo diretto ad attribuire ai dipendenti dell'Ente risorse

<sup>2</sup> Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in [http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni\\_riuite/sezioni\\_riuite\\_in\\_sede\\_di\\_controllo/2010/delibera\\_54\\_2010.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riuite/sezioni_riuite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf)

rientranti nel fondo di produttività, chiedendo alla magistratura contabile una pronuncia in via preventiva sulla correttezza del procedimento.

In sostanza, l'Amministrazione del Comune di **Romagnano Sesia** ritiene che l'importo di euro 2.500, riferito alle minori somme riconosciute in sede di attribuzione dell'indennità di "Posizione - Risultato", a seguito del processo di valutazione effettuato in relazione all'esercizio 2011, debba essere considerato economia di bilancio e non possa essere "legittimamente" erogato ai dipendenti dell'Ente.

La Sezione non può pronunciarsi in relazione a detta conclusione perché la decisione in ordine alla conclusione del procedimento è di pertinenza dell'Amministrazione. Diversamente opinando, si configurerebbe una compartecipazione della magistratura contabile nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Da ultimo, è opportuno segnalare all'Ente che in relazione alle economie risultanti nella materia della contrattazione integrativa, la Sezione ha reso il parere n. 305, in data 12 ottobre 2012<sup>3</sup>.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è inammissibile dal punto di vista oggettivo per le ragioni indicate sopra.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di **Romagnano Sesia** con nota in data 12 novembre 2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 16 novembre 2012, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 9 gennaio 2013.

Il Consigliere Relatore  
Dott. Giancarlo Astegiano



Il Presidente  
Dott.ssa Enrica Laterza



Depositato in Segreteria il 11 GEN 2013  
Il Funzionario Preposto  
Dott. Federico Sola



<sup>3</sup> Il parere è reperibile al seguente indirizzo web:  
<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5770-15/10/2012-SRCPIE>